

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2537

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **VAIRO**

Presentata il 30 marzo 1988

Modifica ed integrazione dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernenti la facoltà d'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati ed i procuratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo alla vostra attenzione nasce dalla constatazione della disparità di trattamento della categoria degli avvocati e procuratori legali nei confronti degli altri liberi professionisti.

Il vasto contenzioso in atto sull'interpretazione del primo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione al dubbio se l'obbligo di iscrizione della Cassa di previdenza ed assistenza sussista anche per quegli avvocati e procuratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, induce a considerare il problema nel quadro globale del trattamento legislativo dei professionisti delle varie categorie che si trovino nella detta condizione.

Una simile indagine consente di concludere che è diffuso il riconoscimento del carattere facoltativo dell'iscrizione di coloro che, appunto, siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o siano

beneficiari di altra pensione: così è, ad esempio, per i dottori commercialisti (articolo 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 21) e per i geometri (articolo 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773).

Per talune categorie è addirittura prescritta l'esclusione dall'iscrizione alla cassa, quando il professionista (ingegnere o architetto: articolo 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6) sia iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività.

Sulla base di queste risultanze e per l'ovvia esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento, si propone di eliminare l'aggettivo « tutti » dal primo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e si propone, altresì, l'inserimento di un terzo comma allo stesso articolo 22 che disciplini la facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica del primo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576).

1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ».

ART. 2.

(Facoltà dell'iscrizione alla Cassa).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è aggiunto il seguente:

« L'iscrizione è facoltativa per gli avvocati e procuratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'albo professionale ».

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.